



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 28/05/2015

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Rigenera Di Sfrecola Cosimo Damiano

Alla presente determinazione, adottata il 29/04/2015, è stato assegnato il seguente numero del registro generale 679 anno 2015 PUBBLICAZIONE Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia il 29/04/2015, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- la società proponente con istanza acquisita in atti in data 19/03/2014 al prot. n. 18168 ha chiesto alla scrivente Amministrazione l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per l'intervento indicato in oggetto;
- con successiva nota acquisita in atti al prot. 18556 del 21/03/2014 la società istante ha trasmesso l'elenco dei soggetti e/o Enti interessati ad emanare autorizzazioni ai fini dell'esercizio dell'opera e la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà relativa alla diffusione pubblica degli elaborati;
- la scrivente Amministrazione, con nota prot. n. 19334 del 25/03/2014, ha chiesto alla società proponente di perfezionare l'istanza depositata e di attivare le forme pubblicistiche previste dalla normativa vigente;
- la società proponente con nota acquisita in atti al prot. 30085 del 20/05/2014 ha trasmesso la documentazione richiesta, dando evidenza anche dell'avvio delle forme pubblicistiche ex lege previste, tra le quali la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n. 46 del 03/04/2014 dell'avviso di avvenuto deposito del progetto di cui trattasi;
- lo scrivente Settore, con nota prot. 39778 del 02/07/2014 ha convocato la Conferenza di Servizi relativa al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 14-ter della L 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 15 della L.R. n. 11/2001, così come modificata dalla L.R. n. 4/2014;
- lo scrivente Settore con successiva nota prot. 55738 del 29/09/2014 ha riconvocato la Conferenza di Servizi relativa al procedimento de quo in data 04/11/2014, considerato che nella riunione del 29/07/2015 risultava presente solo il rappresentante dell'Asl BAT, mentre erano assenti la società proponente, il Comune di Barletta e l'Arpa Puglia DAP BAT;

ATTESO CHE:

- all'esito della prima riunione di Conferenza di Servizi tenutasi in data 04/11/2014 venivano acquisiti:
- il parere dell'Arpa Puglia DAP BAT prot. 40898 del 24/07/2014 di esclusione dalla procedura di

Valutazione d'Impatto Ambientale con prescrizioni;

- la relata di pubblicazione presso l'albo pretorio del Comune di Barletta dell'avviso di deposito della documentazione progettuale relativa all'intervento in oggetto con assenza di osservazioni pervenute sul progetto de quo;

- il parere del Comitato tecnico provinciale formulato nella seduta del 21/07/2014 di seguito riportato:

“a) Nell'elenco dei codici CER autorizzati viene indicato il codice 07.02.99 che ha una descrizione alquanto generica.

Pertanto è necessario che la società fornisca opportune informazioni aggiuntive in merito alla tipologia di rifiuti classificabili con tale codice CER;

b) È necessario che la società fornisca i necessari approfondimenti tecnici relativi alla valutazione degli impatti delle emissioni di polveri e S.O.V. a seguito dell'incremento della capacità produttiva dell'impianto;

c) È necessario che la società approfondisca il livello di dettaglio del processo produttivo per quanto concerne le tipologie di codici CER 20.01.39 e 02.01.04, al fine di valutare la potenziale origine di emissioni odorigene;

d) È necessario che la società chiarisca l'esistenza o meno di un sistema di abbattimento nel punto di emissioni convogliate e, qualora il sistema sia presente, è necessario che la stessa società proponente ne descriva le caratteristiche tecnico-funzionali;

e) Non si condivide quanto descritto dalla società in merito ai limiti relativi alle emissioni diffuse, considerato che le stesse sono state opportunamente regolamentate dal dispositivo autorizzativo alle emissioni in atmosfera vigente. Si chiede pertanto alla società gli opportuni chiarimenti in merito a tale aspetto; “

- Il Comune di Barletta chiedeva un termine di 7 giorni per trasmettere il parere di competenza, mentre la società proponente chiedeva un termine di 30 giorni per poter controdedurre alle osservazioni e/o richieste di chiarimenti formulate durante la Conferenza di Servizi;

VISTO CHE:

- Il Comune di Barletta con nota prot. 57714 del 11/11/2014, acquisita in atti al prot. 65734 del 11/11/2014, ha trasmesso il parere di esclusione dalla Valutazione d'Impatto Ambientale dell'intervento in oggetto;

- La società proponente con nota acquisita in atti al prot. 72908 del 10/12/2014 ha trasmesso gli approfondimenti e le controdeduzioni alle osservazioni e/o chiarimenti chiesti dalla Conferenza di Servizi del 04/11/2014;

- Lo scrivente Settore con nota prot. 2111 del 16/01/2015 ha convocato la seconda riunione di CdS per il giorno 11/02/2015;

RICHIAMATI i contenuti trascritti nel verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 11/02/2015 - trasmesso alla società proponente e agli Enti competenti con nota prot. 8097 del 17/02/2015 - di cui si riporta uno stralcio contenente le determinazioni finali:

“(Omissis).....Si da lettura del parere di Arpa Puglia prot. 7459 del 11/02/2015, acquisito in atti al prot. 7194 del 11/02/2015 che si allega quale parte integrante del presente verbale.

La società nulla osserva in merito al parere dell'Arpa Puglia.

Il rappresentante dell'Asl condivide l'eliminazione dei codici CER 07.02.99, 20.01.39 e 02.01.04 indicati dalla società interessata nella relazione tecnica ultimamente depositata. Inoltre, chiede alla società proponente di rispettare il limite massimo di trattamento di rifiuti non pericolosi di 5.900 t/anno e di

programmare ed effettuare i rilievi annuali delle emissioni in atmosferiche previsti dal vigente titolo autorizzativo. Chiede, inoltre, alla società proponente che sia assicurata l'integrità della pavimentazione impermeabile ed il rispetto delle disposizioni del RR n. 26/2013 relativamente alle acque meteoriche di dilavamento. Infine, chiede che vengano rispettati i limiti massimi di emissioni sonore sia diurne che notturne, pari a 70 dB, nelle condizioni di massimo esercizio dello stabilimento.

La Provincia prende atto della relazione tecnica depositata dalla società proponente in riscontro ai chiarimenti e/o approfondimenti richiesti in occasione della prima riunione di CDS. In tale relazione la società intende risolvere le possibili criticità ambientali connesse alla gestione di rifiuti con codice CER 07.02.99, 20.01.39 E 02.01.04, escludendo gli stessi dal ciclo produttivo aziendale. In tal senso la società si impegna a formalizzare tale scelta imprenditoriale nella richiesta di aggiornamento del titolo autorizzativo relativo alla gestione dei rifiuti attualmente vigente. A tal proposito la Provincia evidenzia che in fase di aggiornamento del predetto titolo autorizzativo dovrà essere anche esclusa la tipologia di rifiuti con codice CER 16.03.06, come già disposto nella D.D. n. 2472 (registro generale) del 12/09/2013 relativa alle emissioni in atmosfera.

Si evidenzia, inoltre, che al punto 6 della predetta relazione tecnica la società dichiara di voler lasciare invariato il limite quantitativo di rifiuti attualmente autorizzato pari a 5.900 ton/anno, al fine di non determinare una variazione sostanziale nel quadro delle emissioni diffuse.

Per quanto attiene le considerazioni effettuate sulle emissioni convogliate di polveri e S.O.V. relative al punto di emissione identificato come EC1, ai fini del solo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, si richiamano le prescrizioni della DD n. 2472 che individua precisamente i limiti emissivi che devono essere rispettati per le polveri e per i S.O.V. Tali limiti, inoltre, devono essere rispettati per i punti di emissione diffusa.

La Provincia evidenzia fin da ora che la società proponete all'esito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA dovrà aggiornare le autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti e all'emissione in atmosfera attualmente vigenti, prima di procedere con l'incremento dell'attività di recupero (R3). A tal proposito si rappresenta che secondo quanto disposto dal DPR 59/2013, dovrà essere attivato il procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale presso il SUAP competente.

La società inoltre, qualora non ancora provveduto, dovrà uniformare il sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento alle disposizioni del RR n. 26/2013.

Ad ogni modo, la Provincia si riserva di adottare il provvedimento conclusivo nei termini previsti dalla legge, all'esito delle considerazioni contenute nei pareri formulati dagli Enti che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi e degli ulteriori elementi informativi presenti nella documentazione depositata dalla società proponente durante la stessa CDS.

La società nulla osserva in merito alla regolarità e legittimità del procedimento de quo...(omissis)"

Dall'esame della documentazione progettuale si rileva quanto segue.

Lo stabilimento di che trattasi è ubicato nel Comune di Barletta, alla via Foggia n. 127, in area distinta al catasto al fg. 14 p.lla 84 sub 2 - 1237, in zona D di PRG. Il sito industriale ha un'estensione di circa 7.400 mq.

La società è attualmente autorizzata per lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti (R3) per un massimo di 9,9 ton/giorno e per un quantitativo massimo di rifiuti gestiti pari a 5.900 ton/anno.

La proposta sottoposta a procedimento di valutazione ambientale prevede l'incremento dell'attività di recupero rifiuti (R3) passando dalle attuali 9,9 ton/giorno alle richieste 19,2 ton/giorno.

Il recupero dei rifiuti a matrice plastica autorizzati avviene attraverso l'utilizzo di un impianto di estrusione per termoformatura.

In base a quanto deciso in Conferenza di Servizi e dichiarato dalla stessa società il quantitativo di rifiuti gestiti pari a 5.900 t/anno resterà invariato, pur incrementandosi l'attività giornaliera di recupero (R3).

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

VISTA la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTI:

- lo statuto della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
- la delibera di Consiglio provinciale n. 41 del 30/12/2013 avente ad oggetto:" Approvazione documento unico di programmazione 2014/2016 e Bilancio di Previsione Finanziario 2014/2016";
- la delibera n. 2 del 24/01/2014 avente ad oggetto "Approvazione del P.E.G. 2014/2016 provvisorio"

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore, così come indicato nel Piano delle Performance 2014-2016 - P.D.O - P.E.G. approvato con Delibera di Giunta n. 43/2014;

Al SENSI dell'art. 20 del. D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e degli artt. 15 e 16 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta dal Comitato Tecnico provinciale, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa ? istituzionale resa dallo scrivente Servizio Ambiente, degli esiti della Conferenze dei Servizi svolta;

DETERMINA

1) di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs.152/2006, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, sulla base della documentazione agli atti ed in conformità alle determinazioni della Conferenza di Servizi e delle valutazioni del Comitato Tecnico Provinciale, la richiesta di incremento dell'attività di recupero rifiuti (R3), attualmente autorizzata per un massimo di 9,9 ton/giorno, fino ad un massimo di 19,2 ton/giorno;

2) di individuare le prescrizioni di seguito riportate che dovranno essere attuate dal soggetto proponente:

- a. la società dovrà richiedere ed ottenere l'aggiornamento delle autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti e all'emissione in atmosfera attualmente vigenti, prima di procedere all'incremento o dell'attività di recupero (R3). A tal proposito si rappresenta che secondo quanto disposto dal DPR 59/2013, dovrà essere attivato il procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale presso il SUAP competente;
- b. per quanto attiene l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti, la proposta di aggiornamento del predetto titolo autorizzativo dovrà riportare l'esclusione della tipologia di rifiuti con codice CER 16.03.06 - 07.02.99 - 20.01.39 - 02.01.04. Ad ogni modo l'aggiornamento del titolo autorizzativo non dovrà comportare alcun incremento del quantitativo massimo di rifiuti gestito annualmente pari a 5.900 ton/anno;
- c. sia assicurata la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia in conformità al Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- d. sia mantenuta un'altezza dei cumuli di rifiuti, stoccati sulle aree esterne di pertinenza dello stabilimento, inferiore di almeno 0,5 metri l'altezza della recinzione periferica;
- e. sia assicurata la costante manutenzione delle aree pavimentate, coperte e scoperte dello

stabilimento, finalizzata a mantenere l'integrità e le caratteristiche di impermeabilizzazione;
f. siano rispettati i limiti emissivi indicati nella DD n. 2472 del 12/09/2013;
g. siano rispettati i limiti massimi di emissioni sonore sia diurne che notturne, pari a 70 dB, nelle condizioni di massimo esercizio dello stabilimento;

3) di dare atto che il presente provvedimento non esclude e non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto per legge, né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione degli stessi;

4) la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio provinciale;

5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella versione integrale mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D. Lgs. n.152/06 e ss. mm. e ii.;

6) di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente " ai sensi del D.Lgs 33/2013.

7) di dare atto, che secondo quanto previsto dal Piano Provvisorio Triennale 2013/2015 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità della Provincia Barletta Andria Trani, approvato con D.C. P. n. 7 del 02/07/2013 è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art 46 - 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii (scheda A - B), dal dirigente e dall'istruttore della presente.

8) di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;

9) di attestare l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. n°6 bis della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii. e art. n°1, comma 9, lett. e) della Legge n°190/2012, l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. n°35 bis del D.lgs. n°165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni di cui all'art. n°9, comma 1, del Piano triennale anticorruzione;

10) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;

11) di trasmettere il presente provvedimento:
- Al Sig. Sindaco del Comune di Barletta (BT);
- Ad Arpa Puglia DAP BAT;
- All'ASL BAT;

Avverso il suesposto provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.

Andria, lì 21/04/2015

Il responsabile dell'istruttoria:
Pierelli Emiliano

Il responsabile del procedimento
Pierelli Emiliano

il Dirigente Responsabile del Settore
Bruno Dott. Vito
